Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 7 agosto 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

Ieri 6 agosto, alle ore 21,40, ha cessato di vivere il Sommo Pontefice PAOLO VI (Giovanni Battista Montini)

Il Governo ha dato precise disposizioni perchè sia strettamente osservato l'articolo 21 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, cui venne data esecuzione con legge 29 maggio 1929, n. 810, ed in particolare sia garantita la completa libertà dei Cardinali e non siano, nel territorio italiano, commessi atti che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Sabato 24 giugno 1978, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ambady Krishnan Damodaran, ambasciatore dell'India, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6297)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 luglio 1978, n. **415**.

Sostituzione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 953, è sostituito dal seguente:

« *Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate*. — A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino deposito generi di monopolio o alla più vicina dogana.

Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

E' data facoltà all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione è ordinata giudizialmente.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale.

I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, né dei casi di forza maggiore ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 luglio 1978, n. **416**.

Interpretazione autentica di alcune norme dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non può superare il 100 per cento, nel 1978, e un ulteriore 100 per cento, nel 1979, delle tariffe in vigore nel 1977.

Tuttavia — per il 1978 — rimarranno operanti le determinazioni di tariffa che — per tutti o per alcuni tipi di utenza — eccedono — per tale anno — il limite del 100 per cento rispetto a quella in vigore per il 1977, se già deliberata nel termine fissato all'articolo 273 del testo unico delle leggi sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 2.

Agli effetti dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, si intende che le percentuali di addizionale, rispettivamente del 50 per cento all'imposta sulla pubblicità e dell'80 per cento ai diritti sulle pubbliche affissioni, devono applicarsi sull'intero importo del tributo determinato in base alle tariffe deliberate o prorogate per il 1978, comprensivo delle maggiorazioni e, nel caso siano ammissibili, al netto delle riduzioni stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Art. 3.

La presente legge costituisce interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 26 luglio 1978, n. **417**.

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836	L. 27.200
2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella *A*	» 22.700
3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella *A* e 1) della successiva tabella *D*	» 19.100
4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della stessa tabella *D*	» 14.000
5) rimanente personale militare	» 10.000

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 2.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della suindicata legge n. 836.

Art. 3.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.

Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.

Art. 4.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;

d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio ».

Art. 6.

Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 5, l'articolo 7, nonché la seconda parte del primo comma e l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 7.

All'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe ».

Art. 8.

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.

Art. 9.

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Art. 10.

Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.

In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.

Art. 11.

Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a L. 6.000 a quintale.

Nei casi onerosi per il personale, ove l'amministrazione valuti l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non è dovuto.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è abrogato.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 ».

Art. 12.

L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di:

L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

L. 170.000 per tutto il rimanente personale.

Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.

Art. 13.

Le misure di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è abrogato.

Art. 15.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data della entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 16.

L'indennità prevista dall'articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune è elevata a L. 1.600 per ogni quintale.

Art. 17.

Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 10 e 12, terzo comma, la presente legge non si applica al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico.

Art. 18.

Al terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 10, lettera *f*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: « diciottomila » e « ventitremila » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « trentamila » e « quarantamila ».

Art. 19.

Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi stati di previsione della spesa.

Art. 20.

La potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge è esercitata nei limiti dei princìpi stabiliti nella legge stessa.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.

Art. 21.

Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 26 luglio 1978, n. **418**.

Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La categoria dei maestri ed insegnanti diversi, facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni, è soppressa.

La soppressione ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I maestri ed insegnanti diversi, in servizio alla data del 1° ottobre 1977, sono inquadrati a domanda — purché in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione dei limiti di età — nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive ovvero nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione al titolo di studio o di qualificazione professionale posseduto.

La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto — occorrendo anche in soprannumero — con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti di coloro che, pur avendo cessato di appartenere alla categoria dei maestri ed insegnanti diversi anteriormente alla data del 1° ottobre 1977, prestino comunque attualmente servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 3.

Ai soli fini economici l'inquadramento previsto nell'articolo 2 è effettuato:

a) nella terza classe di stipendio per coloro che abbiano prestato servizio continuativo di maestro od insegnante, anche a titolo provvisorio, per un periodo superiore ad anni 8;

b) nella seconda classe di stipendio per coloro che abbiano prestato tale servizio per un periodo non inferiore ad anni 4;

c) nella prima classe di stipendio per coloro che abbiano prestato il predetto servizio per un periodo inferiore ad anni 4.

Art. 4.

Nei confronti dei maestri ed insegnanti aggregati che abbiano prestato servizio, anche a titolo provvisorio, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme rispettivamente contenute, in materia di valutazione dei servizi, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, e nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1978, n. **419**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, é ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 227 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per programmatori ed analisti presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze economiche e bancarie.

Scuola speciale per programmatori ed analisti

Art. 228. — Presso il centro di calcolo della Università di Siena per iniziativa delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze economiche e bancarie, é istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico sull'istruzione superiore una scuola per programmatori ed analisti.

La scuola si propone:

a) di preparare giovani adatti ad affrontare culturalmente e tecnicamente i problemi connessi con la programmazione di elaboratori elettronici e l'analisi di procedure automatizzate;

b) di condurre studi nel campo dell'elaborazione elettronica dei dati. Gli istituti universitari e gli enti pubblici possono avvalersi della collaborazione della scuola.

Art. 229. — Il direttore della scuola é nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola, dura in carica un triennio e non é immediatamente rieleggibile.

Il direttore ha la rappresentanza della scuola e la dirige attuando gli indirizzi deliberati dal consiglio della scuola stessa. Egli presiede il consiglio della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei componenti del medesimo.

Art. 230. — Il consiglio della scuola é composto da:

a) il direttore;

b) gli insegnanti;

c) il direttore del centro di calcolo della Università;

d) un rappresentante designato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali fra i componenti della facoltà;

e) un rappresentante designato dalla facoltà di scienze economiche e bancarie fra i componenti della facoltà;

f) un rappresentante della regione;

g) due rappresentanti degli studenti.

Il consiglio fissa i criteri di selezione degli aspiranti allievi ed il numero degli studenti da ammettere ogni anno in base alla disponibilità delle strutture didattiche.

Art. 231. — La scuola si avvale di personale del centro di calcolo messo a disposizione a tale scopo dall'Università, nonché delle attrezzature del centro stesso.

Art. 232. — I docenti della scuola sono proposti annualmente da una commissione costituita da tre membri della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, da tre membri della facoltà di economia e banca e dal direttore della scuola, in base ai titoli scientifici e didattici presentati e sulla base dei criteri elaborati dal consiglio direttivo e sono nominati dal rettore.

Art. 233. — La scuola ha la durata di due anni e conferisce il diploma di programmatore analista. Ne é titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Art. 234. — Il corso comprende lezioni teoriche a livello universitario ed esercitazioni pratiche con applicazioni a casi concreti.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

istituzioni di matematica;
metodi statistici elementari;
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
tecnica e linguaggi di programmazione I;
inglese tecnico.

2° *Anno*:

statistica metodologica;
tecnica e linguaggi di programmazione II;
sistemi informativi (gestione banche dati, teleprocessing);
analisi numerica;
ricerca operativa.

Art. 235. — Gli esami superati presso la scuola potranno, su delibera delle facoltà interessate, essere convalidati, all'atto della iscrizione ad un corso di laurea universitario. Il riconoscimento di esami superati in un corso di laurea universitario verrà deciso dal consiglio della scuola.

Art. 236. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni.

Art. 237. — Gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni anno, in due sessioni, per tutte le materie prescritte. Per essere ammessi al secondo anno, lo studente deve avere superato tutti gli esami del 1° anno, in caso contrario viene posto nella posizione di ripetente.

Art. 238. — A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma. Fa parte integrante dell'esame la discussione di una tesi scritta, elaborata dal candidato.

Art. 239. — Le tasse e le soprattasse sono le seguenti:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione . .	»	18.000
esame di diploma . .	»	6.000
soprattassa esami di profitto . .	»	7.000
soprattassa di diploma	»	3.000

Art. 240. — I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse e soprattasse di cui all'articolo precedente e da eventuali contributi dello Stato, dell'Università e di enti pubblici e privati.

Art. 241. — All'atto della iscrizione il riconoscimento degli esami superati dagli studenti presso altri corsi di natura analoga verrà preso in esame dal consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. 420.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia alla facoltà di magistero dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1331, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di sociologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia della suddetta Università del 14 ottobre 1977 e che consente al passaggio del posto di assistente ordinario di cui sopra alla cattedra di metodologia e tecnica della ricerca sociale della facoltà di magistero della stessa Università perchè per l'anno accademico 1977-78 non sarà attivato l'insegnamento di sociologia;

Vista la deliberazione della facoltà di magistero della suddetta Università del 19 ottobre 1977 con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di metodologia e tecnica della ricerca sociale poichè detta cattedra, pur essendo la materia fondamentale ed imprescindibile per gli studenti del corso di laurea in sociologia della facoltà di magistero, non ha alcun posto di assistente ordinario e poichè la facoltà di lettere e filosofia ha deliberato di non attivare l'incarico di sociologia per l'anno accademico 1977-78;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di sociologia delle facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Losito e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di metodologia e tecnica della ricerca sociale (facoltà di magistero) della predetta Università;

Ravvisata l'opportunità, pertanto, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di sociologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1331, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Losito, alla cattedra di metodologia e tecnica della ricerca sociale della facoltà di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. **421**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 863, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la sentenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con la quale è stato deciso che il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 836, avrebbe dovuto essere rettificato mediante l'inserimento della disciplina di analisi mineralogica con effetto *ex tunc* in quanto detta disciplina non era stata inserita nel precedente decreto presidenziale 22 marzo 1968, n. 700, per mero errore materiale.

Considerata l'opportunità di adeguarsi alla citata decisione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 863, è rettificato nel senso che gli effetti dell'inclusione dell'insegnamento di analisi mineralogica devono essere riportati al precedente decreto presidenziale 22 marzo 1968, n. 700, che dallo stesso provvedimento è integrato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1978, n. **422**.

Modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari del Corpo della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della guardia di finanza, quale risulta modificato dai regi decreti 16 maggio 1907, n. 283, 24 febbraio 1910, n. 120, 8 aprile 1929, n. 739 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, n. 734;

Ritenuta la necessità, ai fini della concessione dell'anzidetta onorificenza, di prevedere norme comuni per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

croce d'oro: 25 anni;
croce d'argento: 16 anni.

E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza.

Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del quarantesimo anno di servizio.

L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 40

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Alife.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alife (Caserta), al quale la legge assegna 20 membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Ed invero il predetto consiglio comunale era riuscito in un primo tempo ad approvare, nella seduta del 21 marzo 1978, il bilancio di previsione, ma la relativa deliberazione veniva annullata dalla sezione di Caserta del comitato regionale di controllo per violazione degli articoli 5 e 14 della legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Successivamente, a seguito anche di contrasti sorti all'interno della maggioranza che portavano alla costituzione di una giunta minoritaria, il civico consesso non è stato più in grado di provvedere al suddetto adempimento.

Con provvedimento n. 5989/Rag. del 30 maggio 1978, il suddetto organo regionale di controllo, disponeva una duplice convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 12 e 16 giugno rispettivamente in prima e seconda convocazione per la deliberazione del bilancio di previsione con l'esplicita diffida che, qualora non si fosse provveduto a tale adempimento entro il termine del 20 giugno 1978, sarebbero stati adottati i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

La predetta ordinanza veniva portata a conoscenza di tutti i consiglieri all'inizio dell'adunanza del 9 giugno 1978, nel corso della quale il consiglio comunale decideva peraltro di rinviare ad altra seduta la trattazione del bilancio.

Nella successiva seduta del 16 giugno 1978 il consiglio comunale decideva di non apportare al bilancio di previsione 1978 le modifiche richieste dall'organo regionale di controllo.

La citata sezione di controllo, pertanto, di fronte alla inequivocabile volontà del civico consesso di non ottemperare ad un preciso obbligo di legge, con atto n. 6570/Rag. del 30 giugno 1978 ha nominato un commissario *ad acta* che, con deliberazione in data 8 luglio ultimo scorso, ha provveduto a rideliberare il bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Caserta, allora, ritenuto che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 nei termini all'uopo assegnati dall'organo regionale di controllo, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dello stesso organo di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alife ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Alife (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alife (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1978

PERTINI

ROGNONI

(6328)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Italiana vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Italiana vita, con sede in Milano:

tariffa 20 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 25 marzo 1939);

tariffa 21 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 25 marzo 1939);

tariffa 32-37 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 22 dicembre 1966);

tariffa 10 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 5971 del 13 settembre 1967 e n. 10265 del 31 luglio 1976);

tariffa 13 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali numero 6007 del 17 ottobre 1967 e n. 10265 del 31 luglio 1976);

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 6192 del 20 maggio 1968 e n. 10403 del 9 novembre 1976);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 6192 del 20 maggio 1968 e n. 10402 del 9 novembre 1976);

tariffa 15 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10403 del 9 novembre 1976);

tariffa 12 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate, certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 6192 del 20 maggio 1968);

tariffa 17 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate, certe, pagabili in rate annuali, semestrali, o, mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 6192 del 20 maggio 1968);

tariffa 0-3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 5113 del 25 agosto 1964);

tariffa 0-2 relativa all'assicurazione a vita intera, a premi annuo, temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 5113 del 25 agosto 1964);

tariffa 0-1 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 5113 del 25 agosto 1964).

Roma, addì 28 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5817)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Roma, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Viste le dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Roma, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Enzo Giannini è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Roma, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del sig. Mario Ceccarelli, commissario liquidatore dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, numero 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978 n. 14.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5884)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Affidamento al consorzio del prosciutto di Parma dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 506, recante norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 4 luglio 1970, n. 506, recante norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto, ed in particolare l'art. 7, secondo cui ci si può avvalere, ai fini della vigilanza nell'applicazione delle disposizioni della legge, di un consorzio volontario di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, concernente il regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, ed in particolare l'art. 19;

Vista la domanda e la documentazione presentate dal consorzio del prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa, 8/*b*, con la quale viene chiesto l'incarico di vigilanza di cui al citato art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 506;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico di vigilanza di cui all'art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 506 è affidato al consorzio del prosciutto di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della sanità
ANSELMI

(6373)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato con modificazioni dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1977 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Considerato che il dott. Edoardo Bianchi, membro del predetto organo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La sig.na Silvana Cimmino, direttore aggiunto di divisione, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Edoardo Bianchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 7 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5882)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1978.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il dott. Michele Veccia, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Caserta, è deceduto;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Forgillo è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Caserta, in sostituzione del dottor Michele Veccia, deceduto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dello art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 15 luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(6165)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1978.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento, nei giorni 3 e 4 luglio 1978, della cancelleria civile e della sezione lavoro della pretura di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria civile e di quella della sezione del lavoro della pretura di Firenze nei giorni 3 e 4 luglio 1978, per effetto dei danni provocati dall'attentato dinamitardo eseguito nei locali della pretura anzidetta il 1° luglio 1978, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suindicati uffici di cancelleria o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni anzidetti, 3 e 4 luglio 1978, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(6372)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1978.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35 % per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulti inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate per il 1976, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 6 agosto 1977 è stato elevato a L. 687 nette;

Avuto riguardo che il prezzo medio è ulteriormente salito, raggiungendo nel 1977 l'importo di L. 917,08 con un incremento complessivo del 282,12 % rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perché possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione del maggior abbuono del 35 %;

Considerato che il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 764;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 687 con il decreto ministeriale 6 agosto 1977, è fissato in L. 764 (settecentosessantaquattro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 agosto 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

(6452)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Revoca dell'ordinanza ministeriale 12 gennaio 1978, recante norme per lo spostamento dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini ai fini della profilassi dell'afta epizootica e per l'inchiesta epizootologica nei focolai di infezione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Vista la propria ordinanza 12 gennaio 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 14 gennaio 1978) recante norme per lo spostamento dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini ai fini della profilassi dell'afta epizootica nei focolai di infezione;

Considerata la favorevole situazione sanitaria degli allevamenti nei riguardi dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 12 gennaio 1978, recante norme per lo spostamento dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini ai fini della profilassi dell'afta epizootica e per l'inchiesta epizootologica nei focolai di infezione, citata in premessa, è revocata, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della ordinanza stessa.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6331)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1526/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1527/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1529/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1531/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa, per la campagna 1978-79, i prezzi di riferimento delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1532/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che fissa, per la campagna 1978-79, i prezzi di riferimento delle mele.

Regolamento (CEE) n. 1533/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alla situazione degli adeguamenti negli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 179 *del* 1° *luglio* 1978.

(165/C)

Regolamento (CEE) n. 1534/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 180 *del* 3 *luglio* 1978.

(166/C)

Raccomandazione n. 1535/78/CECA della commissione, del 21 giugno 1978, relativa ai diritti antidumping istituiti per certi prodotti siderurgici.

Pubblicata nel n. L 183 *del* 5 *luglio* 1978.

(167/C)

Regolamento (CEE) n. 1536/78 della commissione, del 3 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1537/78 della commissione, del 3 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1538/78 della commissione, del 3 luglio 1978, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Regolamento (CEE) n. 1539/78 della commissione, del 3 luglio 1978, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1540/78 della commissione, del 3 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1391/78 della commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d'applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero («Gazzetta Ufficiale» n. L 167 del 24 giugno 1978).

Pubblicati nel n. L 181 *del* 4 *luglio* 1978.

(168/C)

Regolamento (CEE) n. 1541/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1542/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1543/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che fissa l'importo da detrarre dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1544/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 243/78 per quanto riguarda in particolare le disposizioni relative agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo.

Regolamento (CEE) n. 1545/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superfici di semina per il lino e la canapa per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1546/78 della commissione, del 4 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1598/77 che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1547/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli leggeri, destinati ad altri usi, della sottovoce doganale 27.10 A III, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1548/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di uso domestico di legno della sottovoce doganale 44.24, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1549/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti, ecc., della voce doganale 67.02, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1550/78 della commissione, del 4 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1508/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che modifica gli importi compensativi monetari («Gazzetta Ufficiale» n. L 178 del 1° luglio 1978).

Pubblicati nel n. L 182 *del* 5 *luglio* 1978.

(169/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 21/1978. Prezzi del cemento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 giugno 1974;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 34/1977 del 26 luglio 1977;

Considerata la variazione dei costi accertata nel settore del cemento;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei cementi,

per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale « 325 » . . . . . L. 2.470 q.le
cemento ad alta resistenza « 425 » » 3.000 q.le

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare localmente i prezzi al consumo.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(6491)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Brestan 30 dell'impresa Hoechst Italia S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 26 marzo 1976 all'impresa Hoechst Italia S.p.a., in Milano, alla produzione del presidio sanitario denominato Brestan 30 presso lo stabilimento di Pero (Milano) dell'impresa medesima, non autorizzato a produrre presidi sanitari di prima classe.

(6199)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cartil dell'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cartil concessa alla impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6200)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Saraldrin dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1971 alla impresa Sariaf S.p.a. del presidio sanitario denominato Saraldrin già registrato al n. 0272.

(6196)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato R. 10 dell'impresa Rumianca S.p.a., in Torino

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato R. 10 concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6197)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Zantir dell'impresa Rumianca S.p.a., in Torino

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Zantir concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6198)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 maggio 1978 concernente avocazione alle amministrazioni centrali del rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea di alcuni prodotti del settore siderurgico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 13 luglio 1978, all'art. 1, ove è scritto: « voce doganale 73.01 *a* », leggasi: « voce doganale 73.01 *A* ».

(6363)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO DI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Nuovi criteri per la determinazione della somma di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

IL COMITATO DI MINISTRI

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la delibera in data 13 maggio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 14 giugno 1977, con la quale sono stati stabiliti, per il periodo di un anno e comunque fino a nuova determinazione di questo Comitato, i criteri previsti dall'art. 18 della citata legge n. 319/1976 per la determinazione della somma dovuta ai comuni o ai consorzi intercomunali da parte dei complessi produttivi, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi;

Considerato che con la predetta delibera la formula proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici è stata integrata con un coefficiente di riduzione (r = 0,1) avente carattere di temporaneità;

che il termine fissato è scaduto e che gli enti locali hanno sollecitato nuove determinazioni;

che la situazione economico-finanziaria delle aziende permane difficile;

Ritenuto tuttavia che è necessario incentivare il risanamento delle acque;

che, a decorrere dalla data della presente delibera e fino al 13 giugno 1979, data di scadenza del termine per l'adeguamento degli scarichi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge, la formula a suo tempo proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per stabilire i criteri in argomento possa essere integrata con il coefficiente di riduzione pari a 0,35;

che è opportuno invitare gli enti interessati a destinare le entrate derivanti dall'applicazione dei presenti criteri unicamente ai fini che la legge n. 319/1976 si propone;

Delibera:

A decorrere dalla data della presente delibera e fino al 13 giugno 1979, i criteri previsti dall'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la determinazione della somma che i complessi produttivi dovranno corrispondere ai comuni o ai consorzi intercomunali, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, sono quelli indicati nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

Gli enti interessati sono invitati a destinare le entrate derivanti dall'applicazione dei presenti criteri unicamente ai fini che la legge n. 319/1976 si propone.

La presente delibera, unitamente all'annesso allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Presidente: STAMMATI

ALLEGATO

Art. 18 della legge n. 319/1976
FORMULA DI TASSAZIONE
$T = KCV r$

dove:

T = somma da corrispondere in L/anno;
K = coefficiente di qualità;
C = parametro di costo medio unitario di depurazione di un liquame urbano in un impianto di media grandezza, espresso in L/mc;
V = volume acqua scaricata in mc/anno;
r = coefficiente di riduzione.

Il coefficiente K prevede tre classi di insediamenti produttivi riportate nella tabella n. 3.

L'identificazione di tali insediamenti produttivi è stata effettuata sulla base della « Classificazione delle attività economiche » dell'I.S.T.A.T. (serie C N 5 gennaio 1971) predisposta per i censimenti generali dell'industria e del commercio.

L'attribuzione degli insediamenti produttivi alle varie classi è stata definita con riferimento al carico inquinante medio per metro cubo di acqua scaricata, determinato con il metodo della « popolazione equivalente » utilizzando i risultati di studi svolti dall'istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. (I.R.S.A.).

Per tale attribuzione i quantitativi di acqua scaricata sono stati valutati sulla base dei prelievi medi di acqua dolce effettuati dalle diverse categorie industriali, escludendo le acque di mare prelevate per scopi di raffreddamento.

I valori numerici da attribuire al coefficiente *K* sono riportati nelle tabelle 1 e 2.

La tabella 1 si applica fino al raggiungimento dei limiti della tabella *C*. L'intervallo assegnato per ogni classe ha la finalità di consentire la scelta del valore più opportuno di *K* da attribuire ai diversi insediamenti produttivi per tener conto delle differenze negli apporti inquinanti dei singoli insediamenti produttivi benchè assegnati ad una medesima classe, nonchè di altri fattori dipendenti da situazioni locali.

La tabella 2 si applica nei sei anni successivi al termine previsto dalla legge per il raggiungimento dei limiti della tabella *C*.

L'aumento progressivo dei valori di *K* nei tre successivi bienni ha la finalità di incentivare la costruzione degli impianti di depurazione da parte dei complessi produttivi per il raggiungimento degli obiettivi finali fissati nella tabella *A*.

Tale aumento non si applica agli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, i cui scarichi risultino allineati ai limiti della tabella *C*. Per detti insediamenti il coefficiente *K* rimarrà costante nei tre bienni di applicazione e pari ai valori riportati nella tabella 2 per il primo biennio.

Al coefficiente *C*, parametro di costo medio unitario di depurazione è stato attribuito il valore di L. 25 al mc. Tale parametro verrà periodicamente aggiornato dal Comitato di Ministri in relazione alla variazione dei costi.

Per quanto concerne la determinazione del termine *V*, ove non sia possibile effettuare a cura dell'autorità competente la misura diretta della quantità di acqua scaricata, potrà farsi riferimento alla quantità di acqua prelevata, applicando al volume misurato un opportuno coefficiente di riduzione che tenga conto delle perdite e delle quantità di acqua consumate nel corso del processo di lavorazione.

Qualora non si possa provvedere alla misura diretta del volume scaricato o prelevato, si potrà, almeno in un primo tempo, fare riferimento alla quantità di acqua dichiarata nella denunzia per l'autorizzazione allo scarico.

Nel calcolo del volume *V* non saranno considerate le quantità di acque di mare, frequentemente usate come acqua di raffreddamento, anche se scaricate promiscuamente ad acque dolci, purchè siano osservati all'atto dello scarico i limiti di temperatura prescritti.

Per la determinazione del volume *V* si farà riferimento alla quantità di acqua dolce.

Le acque di eduzione o di processo delle miniere, non sono soggette alla tassa di cui trattasi, qualora presentino caratteristiche qualitative non inferiori a quelle del corpo idrico in cui sversano.

Il coefficiente di riduzione *r* ha carattere di temporaneità. Tale coefficiente di riduzione, determinato nello 0,35 fino al 13 giugno 1979, sarà aggiornato dal Comitato di Ministri per i successivi periodi.

TABELLA 1

COEFFICIENTI DI QUALITA' *K* DA APPLICARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA TABELLA *C*

Classe	Scarichi entro i limiti della tabella *A*	Scarichi entro i limiti della tabella *C*	Scarichi oltre i limiti della tabella *C*
1	0	0,2	0,4 - 0,6
2	0	0,3	0,6 - 1,0
3	0	0,4	1,0 - 2,0

TABELLA 2

COEFFICIENTI DI QUALITA' *K* DA APPLICARE NEI SEI ANNI SUCCESSIVI AL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA TABELLA *C*

Classe	Scarichi entro i limiti della tabella *A*	Scarico oltre i limiti della tabella *A*		
		1° biennio (*)	2° biennio	3° biennio
1	0	0,2	0,4	0,6
2	0	0,3	0,6	1,0
3	0	0,4	1,0	2,0

(*) Tali valori rimangono costanti anche nei due successivi bienni per gli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, i cui scarichi risultino allineati ai limiti della tabella *C*.

TABELLA 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CLASSE 1

Codice ISTAT	Insediamenti produttivi
3.01 A	Industria molitoria e della pastificazione
3.04	Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
3.05	Industrie delle calzature
3.07	Industrie del legno
3.08	Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
3.09	Industrie metallurgiche
3.10	Industrie meccaniche escluse le galvaniche (codice ISTAT 3 ottobre 1947)
3.11	Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini
3.17	Industrie poligrafiche, editoriali e affini
3.19	Industrie dei prodotti delle materie plastiche
3.20	Industrie manifatturiere varie
5.	Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas - raccolta e distribuzione di acqua.

CLASSE 2

Codice ISTAT	Insediamenti produttivi
2.01	Estrazione di minerali metalliferi
2.02	Estrazione di minerali non metalliferi
3.01 H	Industria idrominerale e delle bevande analcoliche
3.02	Industrie del tabacco
3.03	Industrie tessili
3.12	Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi
3.13	Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
3.14	Industria della gomma
3.15	Industrie della produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche
3.16	Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
3.18	Industria foto-fono-cinematografica.

CLASSE 3

Codice ISTAT	Insediamenti produttivi
1.02	Zootecnica
3.01 B	Industria dolciaria
3.01 C	Industria conserviera
3.01 D	Industria casearia
3.01 E	Industria dei grassi vegetali ed animali
3.01 F	Industrie alimentari varie
3.01 G	Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool
3.06	Industrie delle pelli e del cuoio
3.10.47	Industrie dei trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli.

Nota. — Tutti gli insediamenti produttivi non indicati nelle classi riportate si intendono inseriti nella classe 1.

(6364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 3 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,25	842,25	842,20	842,25	842,20	840,65	842,35	842,25	842,25	842,25
Dollaro canadese	739 —	739 —	738,75	739 —	738,95	740,55	739,10	739 —	739 —	739 —
Franco svizzero	491,75	491,75	491,30	491,75	492,50	490,60	491,95	491,75	491,75	491,75
Corona danese	151,90	151,90	151,70	151,90	151,50	151,90	151,89	151,90	151,90	151,90
Corona norvegese	157,25	157,25	157,45	157,25	157,10	157,60	157,285	157,25	157,25	157,25
Corona svedese	187,35	187,35	187,20	187,35	186,75	186,85	187,27	187,35	187,35	187,35
Fiorino olandese	381,78	381,78	381,70	381,78	388,75	382,85	381,58	381,78	381,78	381,78
Franco belga	26,226	26,226	26,18	26,226	26,12	26,20	26,1980	26,226	26,226	26,22
Franco francese	192,93	192,93	192,65	192,93	192,95	193,10	192,85	192,93	192,93	192,95
Lira sterlina	1623,60	1623,60	1622,75	1623,60	1622 —	1625,45	1623,75	1623,60	1623,60	1623,60
Marco germanico	414,19	414,19	413 —	414,19	413 —	413,20	413,15	414,19	414,19	414,20
Scellino austriaco	57,57	57,57	57,33	57,57	57,15	57,25	57,38	57,57	57,57	57,57
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,60	18,70	18,50	18,50	18,55	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	11,027	11,027	11,03	11,027	11 —	10,99	11,0250	11,027	11,027	11,02
Yen giapponese	4,48	4,48	4,46	4,48	4,52	4,53	4,5050	4,48	4,48	4,48

Media dei titoli del 3 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,725
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Ricostruzione)	98,025
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	75,550
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	82,425
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	86,275
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,850
» » » » 1-10-1979	101,125
» » » » 1978-80	100,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,650
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,100
» » » 10 % 1- 1-1981	94,725
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842,30
Dollaro canadese	739,05
Franco svizzero	493,35
Corona danese	151,895
Corona norvegese	157,267
Corona svedese	187,31
Fiorino olandese	381,68
Franco belga	26,212
Franco francese	192,89
Lira sterlina	1623,675
Marco germanico	413,67
Scellino austriaco	57,475
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	11,026
Yen giapponese	4,492

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1978			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977			39.962		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	19.473.396			
	residui	461.456			
	Totale		19.934.852		
Accensione di prestiti	competenza	10.635.808			
	residui	656			
	Totale		10.636.464		
Spese correnti	competenza			19.891.718	
	residui			1.711.830	
	Totale				21.603.548
Spese in conto capitale	competenza			4.917.289	
	residui			1.877.320	
	Totale				6.794.609
Rimborso di prestiti	competenza			1.683.760	
	residui			7.919	
	Totale				1.691.679
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		41.603.584		37.403.988	
Conti correnti		69.005.603		68.393.351	
Incassi da regolare		44.009.229		43.651.050	
Altre gestioni		30.520.531		26.319.659	
	Totale		185.138.947		175.768.048
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		140.992		329.511	
Pagamenti da regolare		2.484.732		3.133.496	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.527.366		5.255.287	
Altri crediti		42.500.967		50.778.178	
	Totale		49.654.057		59.496.472
	Totale complessivo		265.404.282		265.354.356
Fondo di cassa al 30 giugno 1978			—		49.926
	Totale a pareggio		265.404.282		265.404.282

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		49.926	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	188.760		
Pagamenti da regolare	3.964.455		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	8.406.317		
Altri crediti	22.309.779		
Totale crediti		34.869.311	
In complesso			34.919.237
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	50.344.292		
Conti correnti	14.398.431		
Incassi da regolare	1.400.088		
Altre gestioni	5.268.908		
Totale debiti			71.411.719
Situazione del Tesoro (passività)			36.492.482

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1978: lire 485.400 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(6450)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 giugno 1978

ATTIVO

Voce		Importi parziali	Importi
Oro	L.		3.600.658.308 637
Cassa	»		348.232.427 630
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	35.349.047.653	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			35.349.047 653
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	771.362.815.037	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	209.132.518.148	
— a scadenza fissa	»	—	
			980.495.333 185
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		23.805.846 119
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	8.316.633.632.184	
— conti speciali	»	6.927.880.730.659	
			15.244.514.362 843
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.344.413.852 474
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		6.580.813.444 648
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		105.064.140 700
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		24.898.830.124 695
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		222.478.928 034
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	692.625.642.628	
— altre attività	»	302.018.817.655	
			994.644.460 283
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.950.923.652.248
Spese dell'esercizio	»		1.313.959.283.094
			64.644.183.212.244
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.479.879.294.265
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.872.501.303.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	31.619.939.547.491	
			35.492.440.850.909
Depositari di titoli e valori	L.		343.172.894
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		101.619.998.657.020

PASSIVO

Voce		Importi parziali	Importi
Circolazione	L.		16.499.199.148.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		123.624.739.388
Depositi in conto corrente liberi	»		302.064.439.457
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.004.166.112
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		497.568.308.129
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	23.832.453.150.233	
— altri	»	32.492.699.608	
			23.864.945.849.841
Depositi in valuta estera			
— per conto U.I.C.	L.	4.155.906.736.564	
— altri	»	23.320.777.854	
			4.179.227.514.418
Conti dell'estero in lire			
— per conto U.I.C	L.	2.581.960.260.422	
— altri	»	81.569.484.251	
			2.663.529.744.673
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		1.620.583.286.042
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		844.933.953.756
Fondi diversi accantonati	»		8.807.554.841.930
Partite varie passive	»		3.723.580.213.153
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	86.914.972.029	
Fondo di riserva straordinario	»	87.847.856.785	
			175.062.828.814
Rendite dell'esercizio	»		1.341.304.178.531
			64.644.183.212.244
Impegni	L.		1.479.879.294.265
Depositanti	»		35.492.440.850.909
Titoli e valori presso terzi	»		343.172.894
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		101.619.998.657.020

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(6451)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria per la direzione della sezione operativa centrale di propagazione dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 6 giugno 1978 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di propagazione dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

(5841)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria per la direzione della sezione operativa centrale di agronomia dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 6 giugno 1978 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di agronomia dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

(5842)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria per la direzione della sezione operativa centrale di conservazione e trasformazione dei prodotti dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 6 giugno 1978 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di conservazione e trasformazione dei prodotti dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

(5843)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a quarantatre posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 8 maggio 1978 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 5 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con il decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 5 giugno 1976, a quarantatre posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva.

(5844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie formulate per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli dei professori di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media e di educazione artistica nella scuola media.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23, supplemento ordinario, parte II, del 25 maggio-3 giugno 1976, sono state pubblicate le graduatorie formulate ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli dei professori di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media (classe 1ª) e di educazione artistica nella scuola media (classe 4ª).

(5915)

Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica alle graduatorie formulate per il conferimento di cattedre di italiano, latino, storia e geografia nella scuola media e per l'immissione di insegnanti tecnico pratici nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale e degli istituti tecnici industriali.

Nel Bollettino ufficiale n. 22-23 del Ministero della pubblica istruzione, supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, del 25 maggio-3 giugno 1976, sono stati pubblicati i decreti di rettifica relativi alle graduatorie formulate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di cattedre di italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (tabella 1) e per l'immissione di insegnanti tecnico pratici nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale degli istituti tecnici industriali.

(5913)

Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di rettifica alle graduatorie formulate per il conferimento di cattedre di materie tecniche nelle scuole secondarie di avviamento professionale per l'immissione in ruolo dei professori di educazione artistica della scuola media e per l'immissione di insegnanti abilitati nel ruolo dei professori di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media.

Nel Bollettino ufficiale n. 33-34 del Ministero della pubblica istruzione, supplemento ordinario n. 1, parte II, del 18-25 agosto 1977, sono stati pubblicati i decreti di rettifica, relativi alle graduatorie, rispettivamente, formulate ai sensi del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di cattedre di materie tecniche nelle scuole secondarie di avviamento professionale, della legge 25 luglio 1966, n. 603, per l'immissione in ruolo dei professori di educazione artistica della scuola media (classe 4ª) e dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, per l'immissione di insegnanti abilitati nel ruolo dei professori di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media.

(5914)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Stralcio di una condotta medica dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

Con decreto del medico provinciale 3 luglio 1978 la condotta di Luzzara viene stralciata dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977, bandito con decreto 2 marzo 1978, n. 677.

(5849)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anzio (Roma).

(2771/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorso a cinque posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(2788/S)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(2789/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(2768/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(2766/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso ad un posto di primario di radiologia roentgenterapia e sostanze ionizzanti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia, roentgenterapia e sostanze ionizzanti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(2814/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro.

(2777/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di patologia neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(2762/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio.

(2759/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asiago (Vicenza).

(2778/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorso a tre posti di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di medicina generale presso gli ospedali dipendenti di La Maddalena, San Gavino e Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2767/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2780/S)

OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto radiologo;

due posti di aiuto e tre posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(2764/S)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(2779/S)

OSPEDALE «SS. COSIMO E DAMIANO» DI PESCIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia.

(2763/S)

OSPEDALE «D. CAMBERLINGO» DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(2761/S)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente nefrologo;

un posto di assistente di chirurgia cardiovascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Potenza.

(2765/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(2769/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di roentgendiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di roentgendiagnostica presso l'istituto «Regina Elena».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale — reparto personale — dell'ente in Roma.

(2772/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(2790/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782190)